

Notiziario Breve n. 1

27 gennaio 2017

ISSN 2465-3543

SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



♦ [Principali adempimenti mese di febbraio 2017](#)

Pag. 1



- ♦ [Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci](#)
- ♦ [Estromissione immobili strumentali per imprenditori individuali](#)
- ♦ [Check list regime contabile](#)
- ♦ [Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2017](#)

Pag. 2

Pag. 3

Pag. 4

Pag. 5



In evidenza

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

- I contribuenti che omettono di comunicare all'Amministrazione Finanziaria la proroga della locazione sottoposta a cedolare secca non perderanno la possibilità di fruire dell'agevolazione. Secondo quanto stabilito dal D.L. n.193/2016, infatti, la mancata presentazione del modello Rii non comporterà la revoca dell'opzione, a condizione che: il proprietario abbia provveduto al versamento della cedolare secca; il proprietario abbia indicato, in dichiarazione dei redditi, quanto ottenuto a titolo di della locazione. Il contribuente sarà esclusivamente tenuto a versare una multa di € 100,00, ridotti a 50 se il versamento è effettuato entro i primi 30 giorni dalla scadenza del termine.



Principali adempimenti mese di febbraio 2017

Giovedì 16 febbraio	Iva	Contribuenti trimestrali "speciali" - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2016 e per versare l'eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici).
	Inps	Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell'IVA relativa al 4° trimestre 2016. Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2016.
	Tfr	Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2017. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2017" (scadenza 16.03.2017), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 30.12.2016, n. 237).
	Inail	Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2016. Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2016 e l'acconto 2017 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.
Lunedì 20 febbraio	Enasarco	Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre.
Sabato 25 febbraio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni intracomunitarie di beni, nonché delle prestazioni di servizi effettuate, relativi al mese precedente. Il D.L. 193/2016 ha soppresso, dal 1.01.2017, le comunicazioni Intrastat per gli acquisti intracomunitari di beni e per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea.
Martedì 28 febbraio	Imposte dirette	Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d'imposta, il conguaglio di fine anno 2016 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell'anno ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori.
	Mod. 730 precompilato	Spese sanitarie - Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, il contribuente che decida di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2016 e ai relativi rimborsi, entro il 28.02.2017 deve esplicitare l'opposizione, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS, oppure utilizzando le credenziali Fisconline.
	Certificazione utili societari	Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2016.
	Iva	Dichiarazione annuale - Termine di presentazione telematica della dichiarazione Iva relativa all'anno 2016 solo in forma autonoma (D.L. 193/2016).
	Inps	Regime forfetario - Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione in regime forfetario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all'Inps entro il 28.02 di ogni anno, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016).
Inail	Denuncia - Termine per la presentazione telematica all'Inail delle denunce retributive annuali.	
Autotrasporto	Riduzione del premio - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT24. Quota Albo - Termine di pagamento della quota associativa di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori per il 2017 (D.L. 30.12.2016, n. 244).	



Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci

La legge di Bilancio 2017 ha prorogato i termini per le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a. per assegnare o cedere ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa entro il 30.09.2017, applicando disposizioni agevolate.

Restano ferme le disposizioni precedenti e i relativi chiarimenti ministeriali.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30.09.2017, si trasformano in società semplici.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

SOCIETÀ INTERESSATE	Società in nome collettivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - le cooperative; - i consorzi e le società consortili; - gli enti commerciali; - gli enti non commerciali. 	
	Società in accomandita semplice.		
	Società a responsabilità limitata.		
	Società per azioni.		
	Società in accomandita per azioni.		
CONDIZIONI	Soci	Tutti i soci devono essere iscritti nel libro soci al 30.09.2015 .	
	Assegnazione o cessione ai soci	oppure Devono essere iscritti entro il 30.01.2016 , in base ad atto di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2015 .	
BENI DA ASSEGNARE O CEDERE AI SOCI	Beni immobili	Diversi da quelli strumentali per destinazione ex art. 43, c. 2, 1° p. Tuir ¹ .	Non utilizzati (al momento dell'assegnazione/cessione) come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
	Beni mobili	Iscritti nei pubblici registri.	
TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE	Le disposizioni si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni e che entro il 30.09.2017 si trasformano in società semplici.		

Nota¹

- Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore (strumentali per destinazione ex art. 43, c. 2, 1° p. Tuir). Pertanto, rientrano nell'agevolazione:
 - gli **immobili patrimoniali** (categoria catastale A);
 - gli **immobili-merce**;
 - gli **immobili strumentali per natura** (categorie B, C, D, E e A/10), sempre che non siano utilizzati direttamente per l'attività, compresi anche gli immobili concessi in locazione dalle società di gestione immobiliare (non considerati strumentali per destinazione).



Estromissione immobili strumentali per imprenditori individuali

La legge di Bilancio 2017 ha prorogato la possibilità per l'imprenditore individuale di optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1.01.2017, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Le estromissioni devono essere poste in essere dal 1.01.2017 al 31.05.2017 per beni posseduti alla data del 31.10.2016.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le assegnazione agevolate dall'art. 1, cc. 115-120 L. 208/2015.

SOGGETTI INTERESSATI	Imprenditori individuali.	Non rileva il regime contabile adottato.							
	Immobili strumentali per natura o per destinazione ² (art. 43, c. 2 Tuir).	Posseduti alla data del 31.10.2016.							
BENI POSSEDUTI	Plusvalenza	L'estromissione rappresenta un'ipotesi di destinazione al consumo personale dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 58, c. 3 Tuir), che, pertanto, comporta il realizzo di plusvalenze.							
	Imposta sostitutiva	<ul style="list-style-type: none"> • Irpef. • Irap. 							
ESCLUSIONE DAL PATRIMONIO D'IMPRESA	Misura	8% x	<table border="1"> <tr> <td>Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile¹</td> <td>(+)</td> </tr> <tr> <td>Valore fiscalmente riconosciuto</td> <td>(-)</td> </tr> <tr> <td>Imponibile per l'imposta sostitutiva</td> <td>(=)</td> </tr> </table>	Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile ¹	(+)	Valore fiscalmente riconosciuto	(-)	Imponibile per l'imposta sostitutiva	(=)
	Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile ¹	(+)							
Valore fiscalmente riconosciuto	(-)								
Imponibile per l'imposta sostitutiva	(=)								
	IVA	L'operazione di estromissione è soggetta ad IVA secondo le ordinarie regole della cessione dell'immobile (autoconsumo).							
OPZIONE	Scadenza	Dal 1.01.2017 al 31.05.2017.	Con effetto dal periodo di imposta in corso al 1.01.2017.						
VERSAMENTO	60%	Entro il 30.11.2017.							
	40%	Entro il 16.06.2018.							

Note

1. Su richiesta e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell'imposta di registro (art. 52, c. 4 D.P.R. n. 131/1986).
Tali moltiplicatori da applicare alla rendita catastale non rivalutata sono i seguenti:
 - 126 per i fabbricati dei gruppi A e C (esclusi A/10 e C/1);
 - 115,5 per i fabbricati dei gruppi A prima casa e C (escluso C/1) prima casa;
 - 176,40 per i fabbricati del gruppo B;
 - 63 per i fabbricati del gruppo A/10 e del gruppo D;
 - 42,84 per i fabbricati del gruppo E e della categoria C/1.
2. Sono esclusi gli immobili-merce e gli immobili non strumentali. Dal 1992 si considerano relativi all'impresa individuale gli immobili iscritti nell'inventario (contabilità ordinaria) o risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o dai registri IVA (contabilità semplificata) [art. 65, c. 1 Tuir].




Check list regime contabile

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per accedervi.

VOLUME D'AFFARI €

<input type="checkbox"/> Limite regime forfetario		
Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia
Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	45.000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81	40.000
Commercio ambulante di altri prodotti.	47.82 - 47.89	30.000
Costruzioni e attività immobiliari.	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000
Intermediari del commercio.	46.1	25.000
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)	50.000
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000
Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000
Nota bene	Individuazione limiti di ricavi	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime: <ul style="list-style-type: none"> - non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri; - nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.



FAC SIMILE CHECK LIST REGIME CONTABILE (COMPILABILE)



Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2017

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per poterne fare parte.

Contribuente	Mario Rossi	Periodo d'imposta	
Dati da verificare per anno precedente (o presunti in caso di inizio attività)			
Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, superiori ai limiti indicati in tabella n. 1. Codice <input style="width: 100px;" type="text"/> € <input style="width: 100px;" type="text"/>		No	Si
Costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali superiore a € 20.000,00 alla chiusura dell'esercizio ¹ .		No	Si
Sostenerimento di spese per lavoratori dipendenti , lavoro accessorio, co.co.pro., co.co.co., spese per associati in partecipazione superiori a € 5.000,00 lordi?		No	Si
Nell'anno precedente i redditi di lavoro dipendente e assimilati hanno superato € 30.000,00? ²		No	Si
Dati da verificare per l'anno in corso			
Altre cause di esclusione ³	Ci si avvale di regimi speciali ai fini Iva?	No	Si
	Ci si avvale di regimi forfetari di determinazione del reddito?	No	Si
	Soggetto non residente?	No	Si
	Soggetto che in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di immobili o mezzi di trasporto nuovi?	No	Si
	Soggetto socio di società di persone, S.r.l. trasparente o associazione professionale?	No	Si
Accesso consentito		Accesso negato	

1. Ai fini del calcolo del predetto limite:
 - per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
 - per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi (determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir);
 - i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%.

Note

Esclusioni

• **Non rilevano:**

- **beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,46;**
- **beni immobili**, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

2. **Dal 2016 non possono avvalersi del regime forfetario** i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti € 30.000,00. La condizione non deve essere verificata in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Così come introdotto dall'art. 7-sexies D.L. 193/2016, le cessioni all'esportazione ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 D.P.R. 633/1972 sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'Economia, da emanare entro 90 giorni dal 3.12.2016 (entro il 2.03.2017).



Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2017 (segue)

Tavola n. 1

Tabella limiti di ricavi

Progres.	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti.	47.82 - 47.89	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari.	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%
6	Intermediari del commercio.	46.1	25.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)	50.000	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000	78%
9	Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%
Nota bene	Individuazione limiti di ricavi	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime: <ul style="list-style-type: none"> - non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri; - nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. 		

- Il sottoscritto, al fine di usufruire della possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività, dichiara:
 - di non aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;
 - l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
 - qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficiario, non è superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime.

Firma

- Il sottoscritto, in mancanza dei requisiti sopra indicati, dichiara di **non** avere diritto all'aliquota del 5%, chiedendo invece l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 15%.

Firma

- Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei requisiti di accesso al regime dei contribuenti forfetari, della sintetica tavola di confronto fra regimi, di aver ricevuto tutte le informazioni riguardanti il regime forfetario e sulle differenze esistenti rispetto al regime ordinario, e di aver deciso di:

non optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, essendo comunque a conoscenza che il regime forfetario potrebbe comportare il pagamento di maggiori imposte rispetto al regime ordinario

Firma

optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (l'opzione è vincolante per almeno un triennio)

Firma

Elementi	Regime forfetario	Regime ordinario
Applicazione Iva	No	Sì
Detrazione Iva	No	Sì
Calcolo reddito	Imprese	[(Ricavi) x percentuale prevista] - Contributi
	Professionisti	[(Compensi) x percentuale prevista] - Contributi
Deducibilità contributi	Dal reddito d'impresa/lavoro autonomo	Dal reddito complessivo
Deducibilità costo beni strumentali	No	Sì (ammortamenti)
Tassazione	Imposta sostitutiva 15%	Irpef ordinaria
Studi di settore	No	Sì
Spesometro	No	Sì

- Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente allo Studio la variazione di qualunque delle condizioni precedentemente valutate al fine dell'accesso al presente regime.

Firma

